

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 413

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STEFANINI, BORRONI, FRANCHI,
PEZZONI e RANIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1992

Riforma del credito agrario

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi venti anni l'agricoltura italiana ha subito profondi processi di trasformazione sia per effetto di nuove acquisizioni dovute alla scienza, sia per il sopravvenire di nuove esigenze di mercato, che per l'estendersi, su questo settore economico, del potere normativo delle istituzioni: comunitario, nazionale, regionale.

Tutto ciò ha prodotto grandi cambiamenti negli assetti fondiari e proprietari, nelle relazioni economiche, imponendo alle aziende agricole, singole o associate, un rapporto sempre più stretto e condizionante con il mercato, con la ricerca scientifica, con l'uso di nuove tecnologie: meccanica, chimica, elettronica e genetica.

L'accentuato rapporto fra agricoltura e potere pubblico, soprattutto a livello comunitario, impongono la revisione di normative ormai non più aderenti, anzi in contraddizione sia con le moderne relazioni economiche, sia con le nuove normative comunitarie, nazionali e regionali.

Tipico è il caso della legge 5 luglio n. 1760, di conversione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che attualmente regola il credito agrario e che risale al 1928!

Una normativa vecchia di oltre sessanta anni, comunque sottoposta a sforzi di aggiornamento, mantiene tutta la sua inadeguatezza nel fronteggiare i moderni bisogni di un'azienda agricola.

Da diversi anni è in atto fra le forze politiche, sociali, sindacali e imprenditoriali un dibattito che pone con forza la necessità di una profonda modifica dell'attuale legislazione sul credito agrario.

Nel corso della IX legislatura, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati aveva iniziato il dibattito sui vari progetti di riforma del credito agrario

presentati dal Partito comunista italiano, dalla Democrazia cristiana e dal Partito socialista italiano.

In occasione di quel dibattito, il Parlamento chiese alla Banca d'Italia una sua valutazione e riflessione su questa materia.

La Banca d'Italia rispose con un suo specifico contributo.

Diversi parlamentari, forze sociali e imprenditoriali considerarono tale riflessione un contributo estremamente positivo che poteva costituire la base per affrontare, con volontà largamente convergente fra le forze politiche, un processo di riforma della normativa in materia.

Proprio partendo da questa considerazione è stato elaborato il presente disegno di legge.

Dal complesso di queste considerazioni nasce l'esigenza di una riforma del credito agrario che consenta l'offerta di un servizio adeguato non solo ai processi di cambiamento verificatisi, ma anche a quelli che possono verificarsi.

Per questa ragione, il presente disegno di legge rifugge dalla tentazione di fissare una normativa analitica e circostanziata nelle forme, nei modi, nei soggetti destinatari dei benefici del credito agrario, per assumere le caratteristiche di una legge-quadro per l'erogazione del credito agrario ordinario.

È la prefigurazione di un sistema creditizio che si confronta sempre più con le esigenze dell'impresa agricola e con i suoi bisogni finanziari.

La distinzione chiara fra credito ordinario, incentivi e credito agevolato, affinché questi ultimi costituiscano stimolo sempre più forte ad investimenti per programmi e per scelte produttive qualificate piuttosto che una spinta all'indebitamento senza prospettiva, non è rivolta a creare barriere,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bensi a marcare differenti finalità tra i due sistemi di credito.

Tutto ciò impone al sistema creditizio e alle istituzioni (Stato, Regioni) di armonizzare le esigenze dell'efficienza con quelle dei valori sociali.

In questa situazione non solo il ruolo della Regione non diminuisce, ma si esalta, se, in virtù dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, essa assolve *realmente alla funzione* «di coordinamento e di intervento per agevolare l'accesso al credito» oltre che assolvere a quelle funzioni specifiche in materia di credito agevolato.

Con l'articolo 1 si vuole rispondere ai bisogni che le aziende agricole, singole o associate, hanno di mezzi finanziari necessari per fronteggiare l'articolazione in cui si manifesta, oggi, il processo produttivo con le attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ittici e della forestazione, al fine di valorizzare il lavoro, le risorse economiche e ambientali.

Con l'articolo 2 si stabiliscono i beneficiari del credito agrario.

Con gli articoli 3 e 4 si giunge ad una nuova concezione nella concessione del credito agrario, abbandonando la vecchia logica che stabiliva una rigida classificazione per scopi, che finiva per parcellizzare il credito con il risultato di far scomparire o ostacolare il disegno economico unitario delle aziende.

Con questi articoli si vuole, dunque, affermare la finalizzazione del credito ad un programma complessivo che l'azienda si propone di realizzare.

Si è consapevoli che una misura di riforma come questa impone tempi ragionevoli tali da permettere una gradualità di attuazione soprattutto quando si è in presenza di forme molteplici in cui oggi si esercita il credito agrario (esempio: cambiale agraria, credito in natura), per cui con l'articolo 5 si stabilisce un periodo di tre anni per adeguare tale forma tecnica a quella adottata dagli enti abilitati all'esercizio del credito agrario.

Con l'articolo 6 si è voluta lasciare libertà alle parti contraenti di ricorrere ad ogni forma di garanzia (legale, convenzionale, speciale), considerandole tutte idonee allo scopo.

Con l'articolo 7 si delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente proposta, norme di riforma del sistema, degli istituti, delle sezioni e degli enti erogatori del credito agrario sulla base di precisi e definiti criteri, estendendo il potere di sorveglianza della Banca d'Italia su tutti gli enti gestori del credito agrario, sotto qualunque forma.

Con gli articoli 8 e 9 vengono regolate le forme di provvista e vengono definite le caratteristiche delle obbligazioni.

Con l'articolo 10 si stabiliscono particolari forme di agevolazione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.***(Finalità)*

1. Il credito agrario ha lo scopo di fornire i mezzi finanziari per la realizzazione di iniziative, di opere e di programmi idonei a valorizzare il lavoro, le risorse economiche e la qualità produttiva dell'impresa agricola o ittica, singola o associata, che esercita l'attività di coltivazione, di allevamento, di forestazione, nonchè quelle connesse di trasformazione, di conservazione e di commercializzazione dei prodotti.

Art. 2.*(Beneficiari)*

1. L'accesso al credito è consentito agli imprenditori singoli o associati, privati o pubblici, che esercitano le attività di cui all'articolo 1.

Art. 3.*(Destinazione)*

1. Le erogazioni di credito agrario sono destinate a fronteggiare le necessità finanziarie della gestione corrente e quelle per investimenti nonchè per attività di ricerca e sperimentazione delle imprese di cui all'articolo 1 e per la realizzazione di opere di bonifica.

Art. 4.*(Categorie di credito)*

1. Il credito agrario può venire suddiviso in credito di gestione e di investimento al

fine di finanziare programmi di sviluppo delle imprese comprensivi di attività di breve, medio o di lungo termine.

Art. 5.

(Forme tecniche)

1. Le operazioni di credito agrario sono effettuate per la durata e nelle forme tecniche consentite dagli ordinamenti degli enti erogatori, senza preclusione alcuna.

2. Le cambiali agrarie, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono equiparate, ad ogni effetto di legge, alla cambiale ordinaria.

3. I beneficiari di credito agrario possono far ricorso alle cambiali agrarie per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; dopo tale periodo la cambiale agraria è soppressa.

Art. 6.

(Garanzie)

1. Per le operazioni di credito agrario le parti convengono le garanzie ritenute più idonee.

2. Le operazioni di credito agrario, destinate a sopperire alle esigenze di gestione, sono assistite da privilegio generale mobiliare limitatamente ai beni mobili aziendali, anche registrati, inerenti alle attività di cui all'articolo 1.

3. Detto privilegio compete per l'intera durata del finanziamento e per un ulteriore periodo di un anno dalla scadenza del finanziamento.

4. A fronte delle operazioni di credito agrario destinate a sopperire alle esigenze di investimento, può essere convenzionalmente convenuto un privilegio speciale immobiliare, limitatamente ai beni del soggetto finanziario inerenti alle attività di cui all'articolo 1.

5. Il privilegio convenzionale di cui al comma 4 è regolato dalle norme dell'arti-

colo 2778, primo comma, numeri 3 e 9, del codice civile.

6. Per la validità ed efficacia del privilegio convenzionale di cui al comma 5 è necessario:

a) che il privilegio risulti da atto scritto, anche se non autenticato, nel quale siano esattamente descritti i beni oggetto del privilegio, nonchè indicati gli scopi e le condizioni dei finanziamenti e gli obblighi del debitore;

b) che l'atto abbia data certa con registrazione presso l'Ufficio del Registro, nella cui circoscrizione è ubicata l'iniziativa.

Art. 7.

(Enti che esercitano il credito agrario)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma del sistema degli istituti, delle sezioni e degli enti erogatori del credito agrario, in osservanza dei seguenti criteri:

a) il credito agrario è esercitato:

1) dagli istituti e sezioni di credito speciale, di cui all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, già abilitati all'esercizio del credito agrario alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè dagli enti creditori già abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento. Le sezioni di credito agrario verranno dotate di personalità giuridica;

2) dalle aziende di credito ex articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, compresi gli istituti centrali di categoria che non dispongano di una sezione secondo quanto indicato al numero 1;

3) da nuove istituzioni creditizie specializzate delle quali potrà essere autorizzata la costituzione, mediante decreto del

Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

b) fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, restano valide, relativamente alle materie oggetto di delega, le previsioni di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1928, contenente le relative norme regolamentari, nonchè le norme recate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni e integrazioni, e dal testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, come modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707;

c) gli istituti e le sezioni di credito speciale, abilitati all'esercizio del credito agrario, possono deliberare di assumere la forma giuridica di società per azioni e/o di conferire le preesistenti aziende bancarie a società per azioni di diversa costituzione;

d) il decreto legislativo provvederà a dettare norme volte ad attribuire alla Banca d'Italia la possibilità di richiedere dati e notizie in ordine alle operazioni di credito poste in essere dagli istituti e sezioni speciali di credito agrario.

Art. 8.

(Forme di provvista)

1. Gli istituti e le sezioni di credito speciale di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 7 possono emettere obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, nonchè ricorrere ad ogni altra forma di finanziamento a medio e lungo termine, in Italia e all'estero.

2. I predetti enti possono altresì ricevere anticipazioni e prestiti, anche a breve termine, da altri enti creditizi, anche non

residenti, nonchè effettuare ogni altro tipo di operazione passiva previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. I titoli emessi dai predetti enti, ferme restando le autorizzazioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere a tasso fisso o variabile, nominativi o al portatore.

4. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio può determinare limiti e modalità per quanto concerne l'emissione di buoni fruttiferi e certificati di deposito e l'ottenimento di anticipazioni relativamente ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito.

5. Agli istituti e sezioni di credito speciale di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 è inibita ogni altra forma di raccolta di risparmio tra il pubblico.

6. Sono abrogati gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423, nonchè l'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1975, n. 125.

Art. 9.

(Caratteristiche delle obbligazioni)

1. Le obbligazioni emesse dagli istituti e sezioni di credito speciale di cui ai numeri 1 e 3 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

2. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni nonchè gli enti morali sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità nelle obbligazioni di cui al comma 1 anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e statutarie.

Art. 10.

(Agevolazioni)

1. Sono ridotti alla metà delle tariffe vigenti gli onorari dei notai per le stipulazioni concernenti le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge.

2. Per le imprese agrarie operanti nelle aree del Mezzogiorno gli onorari di cui al comma 1 sono ridotti ad un terzo della tariffa, secondo quanto stabilito dalle leggi esistenti.